



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
91	14/07/2020	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 208 - DGR 8/2019 . Ditta EUROPLAST s.n.c.- Rinnovo esercizio e variante sostanziale ivi compreso adeguamento alla DGR 223/2019 sui presidi antincendio. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Montella (AV), Area PIP , Loc. Baruso.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

1. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
2. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019; inoltre con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019 la Regione Campania ha approvato le "Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti";
3. che con D.D. n. 9 del 22/01/2009 é stato approvato, ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/06, il progetto per la realizzazione dell'impianto di recupero, trattamento e rigenerazione di materie plastiche ed autorizzata la ditta Europlast snc a realizzare e gestire l'impianto di cui sopra in Montella (AV), via della Ginestra, Area PIP, loc. Baruso;
4. la Società Europlast s.n.c. ha prodotto istanza, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208, comma 12, e della D.G.R. n. 386/2016, con nota del 13/07/2018, acquisita al protocollo in data 18/07/2018 al n. 466078, di rinnovo dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 9 del 22/01/2009, con variante non sostanziale, per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Montella (AV), Area PIP, loc. Baruso;
5. con nota del 10/08/2018, prot. n. 530147, questa UOD ha comunicato alla Società Europlast s.n.c. che l'avvio del procedimento di rinnovo era condizionato alla presentazione di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'esame della istanza;
6. la Società Europlast s.n.c., con nota del 08/09/2018 acquisita al protocollo in data 11/09/2018 al n. 568424, procedeva ad integrare la documentazione a suo tempo prodotta;
7. in seguito ad un primo esame della documentazione pervenuta, questa U.O.D., con nota del 13/09/2018, prot. n. 576009, comunicava alla Società Europlast s.n.c., che l'istanza andava riproposta in quanto la modifica progettuale, in applicazione dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 386/2016, era da considerare variante sostanziale, dovendosi introdurre nell'autorizzazione l'operazione R12 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, non prevista nel D.D. n. 9 del 22/01/2009, con conseguente necessità di integrare il versamento per le spese istruttorie e la documentazione tecnica di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 386/2016, punto 1.2;
8. la Società Europlast s.n.c., con nota datata 08/10/2018, acquisita al protocollo n. 672797 del 25/10/2018, richiedeva una proroga di 30 giorni per procedere alle integrazioni richieste, proroga che veniva concessa con nota prot. n. 699947 del 06/11/2018;
9. con nota datata 10/11/2018, acquisita al protocollo n. 718899 del 14/11/2018 perveniva a questa U.O.D. la documentazione integrativa;
10. veniva conseguentemente indetta e convocata Conferenza dei Servizi per il giorno 10/01/2019, nella quale, come da relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 18569 del 10/01/2019, veniva acquisito il parere favorevole della Provincia di Avellino prot. n. 162 del 04/01/2019, acquisito agli atti in data 07/01/2019 al n. 8588, parere che rinvia comunque alla nota prot. n. 21673 del 12/12/2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino della quale si prende atto nello stesso verbale; veniva acquisito, altresí, il parere favorevole dell'Arpac, Dipartimento di Avellino, prot. n. 1317/2019 del 09/01/2019, acquisito agli atti in data 10/01/2019 al n. 16888, con la prescrizione che venga realizzata una idonea recinzione a protezione delle adiacenti aree verdi con annesso cordolo atto ad evitare che le acque prodotte sulle aree di stoccaggio si riversino in dette aree verdi; venivano, inoltre, richiesti ulteriori integrazioni e chiarimenti;
11. la società Europlast s.n.c., da ultimo con nota pec del 24/10/2019, acquisita al protocollo n. 645774 del 25/10/2019, produceva la documentazione integrativa richiesta, anche in ordine all' applicazione delle Linee Guida di prevenzione antincendio; detta documentazione veniva prodotta anche in formato cartaceo;
12. per quanto sopra con nota prot. 666475 del 05/11/2019 veniva convocata per il giorno 03/12/2019 Conferenza dei Servizi, al cui verbale si rimanda, nella quale si é preso atto anche delle integrazioni prodotte dalla ditta con pec del 26/11/2019, acquisita al protocollo n. 718972 del 27/11/2019; dall' esame della documentazione è emerso che trattasi di rinnovo con variante sostanziale prevedendosi, per il solo stoccaggio istantaneo un volume pari 2880 mc, corrispondente a 1300 t, senza variazioni nel trattamento che resta fissato a 98 t/giorno per 265 giorni l'anno. E' stato anche acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato in data 08/08/2019, prot. 14532 sulle quantità indicate nella planimetria allegata alla documentazione integrativa del 26/11/2019, prodotta anche in formato cartaceo in idonea scala; inoltre,

in merito all'adeguamento dell'impianto alle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 223/2019, il tecnico progettista ha chiarito che l'incremento dello stoccaggio istantaneo non costituisce un notevole aggravio ambientale in quanto compatibile con gli spazi esistenti, impegnandosi a chiarire, con idonea relazione, alcuni refusi del progetto originario. Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal tecnico, ha chiesto che fosse prodotta apposita relazione tecnica che descrivesse puntualmente i chiarimenti forniti in sede di Conferenza dei Servizi, nonché la cessazione della qualifica di rifiuto, assegnando, a tale scopo, un termine di 30 giorni per la produzione di quanto richiesto e fissando la successiva seduta della Conferenza dei Servizi al 28/01/2020;

13. la società Europlast s.n.c., con nota pec acquisita al protocollo n. 2030 del 03/01/2020 produceva la documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza dei Servizi del 03/12/2019 in uno all'attestato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 14532 del 08/08/2019 relativo al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (Certificato di prevenzione incendi);
14. nella seduta della Conferenza dei Servizi del 28/01/2020, al cui verbale si rimanda, è intervenuto il tecnico progettista il quale ha fatto presente di aver integrato la relazione tecnica a suo tempo prodotta in ragione di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 03/12/2019 e che l'impianto, pertanto, a seguito delle modifiche sostanziali proposte, avrà una capacità di stoccaggio istantaneo pari a 2880 mc, corrispondenti a circa 1300 t, con una capacità di trattamento invariata pari a 98 t/g per 265 gg/anno ed una capacità di trattamento annuo pari a 25970 t, con le operazioni R13, R12 ed R3. In merito al progetto di adeguamento alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019, egli ha premesso, preliminarmente, che il progetto antincendio presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, sul quale, ex art. 3 del DPR 151/2011, è stato espresso parere favorevole con nota n. 2744 del 11/02/2019, è conforme, sia per i quantitativi che per il lay-out, a quello presentato per detto adeguamento e che, in esito agli adeguamenti di cui alla suddetta D.G.R. 223/19, provvederà a produrre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la relativa SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 per variante sostanziale ai fini dei presidi antincendio senza aggravio del carico di incendio ma modifiche migliorative dei presidi, atteso che, come sopra riportato, il progetto approvato ai fini antincendio è corrispondente a quello in esame. Ha fatto presente che il progetto di adeguamento è conforme alle suddette Linee Guida e costituisce, trattandosi di impianto esistente, il massimo che si possa realizzare e che sia tecnicamente compatibile con lo stato dei luoghi e non comporta modifiche con aggravio del carico di incendio ma modifiche migliorative dei presidi. È stato, poi, illustrato il progetto presentato facendo presente che è prevista l'installazione di n. 2 termocamere in area esterna atteso che all'interno del capannone non è previsto stoccaggio e che è stato potenziato l'impianto di videosorveglianza H24, con controllo anche da remoto e con l'impiego di un istituto di vigilanza, è stata creata una corsia da ml. 3,50 sul lato sinistro dell'area stoccaggio quale fascia tagliafuoco e per la movimentazione dei mezzi antincendio, mentre per le acque di incendio si prevede l'utilizzo di una vasca della capacità di 75 mc della quale sarà garantito l'utilizzo, in caso di necessità, anche dopo eventi piovosi, è stata prevista una compartimentazione atta a separare l'area stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelli prodotti dal ciclo di lavorazione, precisando, infine, che il progetto di adeguamento non influisce sulla capacità di stoccaggio e trattamento dell'impianto, né sono previste realizzazioni di strutture edilizie;
15. in merito alle emissioni in atmosfera il tecnico progettista ha precisato che non vi sono variazioni rispetto alla precedente configurazione, ma solo variazioni nella portata e nella sezione dei camini, a tale scopo è stato prodotto un nuovo quadro riassuntivo relativo a dette emissioni mentre per gli scarichi, attesa la messa in funzione del depuratore in località Stratola, attualmente gestito dal comune di Montella, viene conseguentemente modificato il recettore finale ed adeguate le portate come dalla tabella che segue:

Tipologia di acque scaricate nella fogna mista:	Mc/anno	Punto di scarico
Acque reflue provenienti dai servizi igienici	127,20	S2
Acque meteoriche: prima pioggia	3.000,00	S2
Acque meteoriche: seconda prima pioggia	6.000,00	S1
Acque reflue provenienti dal ciclo	9.540,00	S2

produttivo:		
Totale complessivo:	18.667,20	

16. per quanto attiene la cessazione della qualifica di rifiuto, il tecnico ha fatto presente che le relative attività di trattamento dei rifiuti sono conformi alle norme UNIPLAST – UNI 10667 di cui al D.M. 5/2/98, punto 6.1.4;
17. in merito il Presidente ha fatto rilevare che l'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06, come novellato dalla Legge 2/11/19, n. 128, prevede che i criteri di cui al D.M. 05/02/98 siano riferibili alle procedure semplificate, mentre per gli impianti in procedura ordinaria occorre una valutazione cosiddetta "caso per caso" con la necessaria produzione di apposita relazione in merito, attesi anche i controlli postumi previsti dall' ISPRA;
18. l'impresa si è impegnata a produrre la relativa documentazione nel più breve tempo e conseguentemente il Presidente, raccomandandosi circa l'urgenza a provvedere, ha fissato al giorno 25/02/2020 la successiva seduta della Conferenza dei Servizi;
19. nella seduta della Conferenza dei Servizi del 05/03/2020, data alla quale è stata rinviata la seduta del 25/02/2020 con nota prot. n. 113360 del 20/02/2020, al cui verbale si rimanda, è stata data lettura del parere favorevole espresso dall'EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, prot. n. 3134 del 18/02/2020, acquisito al protocollo n. 111473 del 20/02/2020, su conforme attestazione del Comune di Montella prot. n. 1853 del 12/02/2020 circa l'idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere i reflui in argomento. Il tecnico progettista ha consegnato il modello di dichiarazione di conformità come da Linee Guida per l'applicazione della disciplina "End of Waste" di cui all'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06 di cui alla Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 06/02/2020, Doc. n. 62/20, nonché il "Manuale operativo per la qualificazione End of Waste" dei rifiuti plastici, e l'elaborato "Procedura gestione rifiuti", debitamente sottoscritti, illustrando sia la documentazione prodotta in detta sede che quella già agli atti;
20. il Presidente, in merito ai lotti di campionamento proposti da 6000 tonnellate, ha prescritto, per maggiore salvaguardia, che siano ridotti a 3000 tonnellate per il primo anno e che, per gli anni successivi, valutate le caratteristiche del prodotto in uscita, potranno essere ricondotti alle 6000 tonnellate; dovrà, inoltre, essere comunicato il laboratorio certificato incaricato della verifica di conformità del prodotto, i campioni e le certificazioni dovranno essere conservati per 5 anni. E' fatto obbligo, altresì, alla ditta Europlast snc di provvedere a certificare il sistema di gestione con Ente accreditato entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di approvazione del progetto di che trattasi. Nelle more, esso deve essere codificato, producendo il dettaglio delle procedure, includendo sia la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, sia il controllo del processo produttivo, sia le caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, esplicitando dettagliatamente la procedura relativa al prodotto in uscita e quella per la verifica di conformità dell' End of West. Deve essere assicurata la rappresentatività del campione esaminato del prodotto ottenuto in relazione al lotto considerato;
21. con nota prot. n. 274286 del 11/06/2020 questa U.O.D. ha sollecitato la ditta Europlast snc a trasmettere la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 05/03/2020;
22. La ditta Europlast snc con pec del 17/06/2020, acquisita al protocollo in pari data al n. 284095, ha trasmesso una nota integrativa con la quale ha fornito i dati del laboratorio incaricato dei campionamenti nonché la certificazione ISO 14001:2015 relativa al Sistema di Gestione Ambientale dell'impianto, le modalità dei campionamenti sui lotti del materiale in uscita dal processo produttivo e copia della polizza fidejussoria adeguata ai quantitativi di rifiuti da stoccare e/o trattare. L'originale di detta polizza è stato prodotto in data 24/06/2020 ed acquisito al protocollo in pari data al n. 296345;
23. La suddetta ditta, con nota pec del 09/07/2020, acquisita al protocollo in data 10/07/2020 al n. 325660, ha trasmesso le relazioni e gli elaborati definitivi, aggiornati secondo gli esiti delle Conferenze dei Servizi, necessari ad agevolare una pronta comprensione degli stessi, da allegare al presente Decreto Dirigenziale;

RILEVATO

che nelle sedute delle Conferenze dei Servizi del 10/01/2019, 03/12/2019, 28/01/2020 e 05/03/2020 e con la documentazione integrativa prodotta in data 17/06/2020 e 24/06/2020 è emerso quanto segue:

- è stato espresso parere favorevole della Provincia di Avellino prot. n. 162 del 04/01/2019, acquisita al protocollo generale n. 8588 del 07/01/2019, parere che rinvia comunque alle determinazioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino,

- è stato acquisito, come da verbale della seduta del Conferenza dei Servizi del 10/01/2019, al cui verbale si rimanda, il parere favorevole dell'ARPAC, Dipartimento di Avellino, prot. n. 1317/2019 del 09/01/2019, acquisito agli atti in data 10/01/2019 al n. 16888, con la prescrizione che venga realizzata una idonea recinzione a protezione delle adiacenti aree verdi con annesso cordolo atto ad evitare che le acque prodotte sulle aree di stoccaggio si riversino in dette aree verdi;
- è stata acquisita l'Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio – Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, prot. n. 14532 del 08/08/2019, trasmesso dalla ditta Europlast snc ed assunto al protocollo n. 9780 del 08/01/2020, nonché la dichiarazione del tecnico incaricato, in sede di Conferenza dei Servizi del 28/01/2020, come da verbale al quale si rimanda, che di seguito per facilità di lettura si riporta: “il progetto antincendio presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, sul quale, ex art. 3 del DPR 151/2011, è stato espresso parere favorevole con nota n. 2744 del 11/02/2019, è conforme, sia per i quantitativi che per il lay-out, a quello presentato per detto adeguamento e che, in esito agli adeguamenti di cui alla suddetta D.G.R. 223/19, provvederà a produrre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la relativa SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 per variante sostanziale ai fini dei presidi antincendio senza aggravio del carico di incendio ma modifiche migliorative dei presidi, atteso che , come sopra riportato, il progetto approvato ai fini antincendio è corrispondente a quello in esame”;
- è stato acquisito, in merito agli scarichi idrici, il parere favorevole dell'EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, prot. n. 3134 del 18/02/2020, assunto al protocollo n. 111473 del 20/02/2020, su conforme attestazione del Comune di Montella prot. n. 1853 del 12/02/2020 circa l'idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere i reflui in argomento, nonché l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna valutazione definitiva in merito (Comune di Montella, che si espresso solo in relazione agli scarichi idrici, ASL Avellino, ATO Rifiuti, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale);
- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 05/03/2020 sono stati dichiarati chiusi i lavori con l'approvazione del rinnovo della autorizzazione e variante sostanziale per l'impianto di che trattasi, con le prescrizioni riportate nel verbale del 05/03/2020, assegnando all'ARPAC, Dipartimento di Avellino, 20 giorni dalla data di notifica dello stesso, affinché potesse esprimere eventuali prescrizioni autorizzative, attesa la particolarità del progetto di che trattasi in merito alla problematica “End of waste” e le modifiche normative (Legge 128 del 02/11/2019) intervenute in data successiva alla emissione del citato parere prot. n. 1317/2019 del 09/01/2019 ed alla ditta Europlast snc l'onere di produrre il dettaglio delle procedure, includendo sia la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, sia il controllo del processo produttivo, sia le caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, esplicitando dettagliatamente la procedura relativa al prodotto in uscita e quella per la verifica di conformità dell'End of West;
- il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n.163973 del 16/03/2020;

PRESO ATTO che:

1. la ditta Europlast snc, con nota del 24/06/2020, acquisita al protocollo in pari data al n. 296345 ha trasmesso la Variazione n. 4 alla polizza fideiussoria n. 1/30344/96/48990027 della Unipol Sai Assicurazioni relativa all'estensione delle garanzie finanziarie fino al 31/03/2030 per l'importo garantito pari ad euro 121,410,00 (euro 202.350,00 ridotti del 40% per certificazione ISO 14001, importo derivato dai variati quantitativi di rifiuti stoccati e trattati presso l'impianto, come da richiesta di variante sostanziale);
2. la Provincia di Avellino con nota prot. n. 162 del 04/01/2019, acquisita al protocollo generale n. 8588 del 07/01/2019, parere che rinvia comunque alle determinazioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
3. l'ARPAC, Dipartimento provinciale di Avellino, con nota prot. n. 1317/2019 del 09/01/2019, acquisita agli atti in data 10/01/2019 al n. 16888, ha espresso parere favorevole con la prescrizione che venga realizzata una idonea recinzione a protezione delle adiacenti aree verdi con annesso cordolo atto ad evitare che le acque prodotte sulle aree di stoccaggio si riversino in dette aree verdi;
4. è stata acquisita l'Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio – Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, prot. n. 14532 del 08/08/2019, trasmesso dalla ditta Europlast snc ed assunto al protocollo n. 9780 del 08/01/2020, nonché la dichiarazione del tecnico incaricato, in sede di Conferenza dei Servizi del 28/01/2020, come da verbale al quale si rimanda, che di seguito per facilità di lettura si riporta: “il progetto antincendio presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, sul quale, ex art. 3 del DPR 151/2011, è stato espresso parere favorevole con nota n. 2744 del 11/02/2019, è conforme, sia per i quantitativi che per il lay-out, a quello presentato per detto adeguamento e che, in esito agli adeguamenti di cui alla suddetta D.G.R. 223/19, provvederà a produrre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la relativa SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 per

variante sostanziale ai fini dei presidi antincendio senza aggravio del carico di incendio ma modifiche migliorative dei presidi, atteso che , come sopra riportato, il progetto approvato ai fini antincendio è corrispondente a quello in esame”;

5. della dichiarazione del tecnico progettista il quale ha fatto presente che il progetto di adeguamento relativo alla D.G.R. n. 223/19 è conforme alle relative Linee Guida e costituisce, trattandosi di impianto esistente, il massimo che si possa realizzare e che sia tecnicamente compatibile con lo stato dei luoghi e non comporta modifiche con aggravio del carico di incendio ma modifiche migliorative dei presidi;
6. è stato acquisito, in merito agli scarichi idrici, il parere favorevole dell’EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, prot. n. 3134 del 18/02/2020, assunto al protocollo n. 111473 del 20/02/2020, su conforme attestazione del Comune di Montella prot. n. 1853 del 12/02/2020 circa l’idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere i reflui in argomento;
7. è stato acquisito l’assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna valutazione definitiva in merito (Comune di Montella, che si è espresso solo in relazione agli scarichi idrici, ASL Avellino, ATO Rifiuti, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale);
8. l’ARPAC, Dipartimento di Avellino, non ha dato riscontro alla nota prot. 163973 del 16/03/2020 con la quale, nel trasmettere il verbale della Conferenza dei Servizi si confermava l’assegnazione di n. 20 giorni affinché potesse esprimere eventuali prescrizioni autorizzative, attesa la particolarità del progetto di che trattasi in merito alla problematica “End of waste” e le modifiche normative (Legge 128 del 02/11/2019) intervenute in data successiva alla emissione del citato parere prot. n. 1317/2019 del 09/01/2019;
9. la ditta Europlast snc con pec del 17/06/2020, acquisita al protocollo in pari data al n. 284095 ha trasmesso una nota integrativa con la quale ha fornito i dati del laboratorio incaricato dei campionamenti nonché la certificazione ISO 14001:2015 relativa al Sistema di Gestione Ambientale dell’impianto e le modalità dei campionamenti sui lotti del materiale in uscita dal processo produttivo;
10. che la ditta ha provveduto al versamento delle somme previste dalla D.G.R. n. 386/2016 per spese istruttorie relative al rinnovo ed alla variante sostanziale della autorizzazione mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, di importo pari rispettivamente ad euro 300,00 in data 19/01/2017 ed euro 300,00 in data 09/10/2017, per l’importo complessivo di euro 600,00;

RITENUTO conformemente alle risultanze istruttorie e a quanto stabilito dalla D.G.R. 386/2016:

- a. rinnovare l’autorizzazione all’esercizio per un periodo di dieci anni con scadenza del ,per l’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Montella (AV), Area PIP, loc. Baruso di cui al D.D. n. 9 del 22/01/2009 ed approvare la variante sostanziale prodotta;
- b. inglobare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi dell’art. 124 del medesimo Decreto Legislativo;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

il D.D. n. 9 del 22/01/2009;

la D.G.R. 81/15;

la D.G.R. 386/16;

la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;

la D.G.R. n. 223 del 20/05/2019;

la D.G.R. n. 193 del 21/04/2020;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Imbriale Angelo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 319610 del 07/07/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **PRENDERE ATTO** della conclusione della Conferenza di Servizi del 05/03/2020 e, pertanto, conseguentemente, **APPROVARE**, ai sensi dell’art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per un periodo di dieci anni con scadenza **22/01/2029**, per l’impianto di

stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Montella (AV), Area PIP, loc. Baruso di cui al D.D. n. 9 del 22/01/2009, nonché la variante sostanziale proposta, ivi compresi i lavori di adeguamento di cui alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019, con le prescrizioni che di seguito si riportano:

- dovrà essere realizzata una idonea recinzione a protezione delle aree verdi adiacenti ai piazzali con annesso cordolo atto ad evitare che le acque prodotte sulle aree di stoccaggio si riversino in dette aree verdi;
- dal momento che l'area sede dell'impianto, come risulta dalla scheda relativa all'inquadramento urbanistico territoriale prodotta, è indicata come "area limitrofa a zona con possibili presenze archeologiche", qualora i lavori di adeguamento alle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 223/19 o quelli di recinzione delle aree verdi prescritti dall'ARPAC dovessero comportare opere di scavo tali da interessare i terreni posti al di sotto del materiale di fondazione del piazzale o comunque terreni mai interessati da lavorazioni, la ditta Europlast snc dovrà dotarsi di preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Avellino e Salerno,
- la ditta Europlast snc provvederà a produrre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la relativa SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 per variante sostanziale ai fini dei presidi antincendio senza aggravio del carico di incendio ma modifiche migliorative dei presidi, atteso che, come sopra riportato, il progetto approvato ai fini antincendio è corrispondente a quello in esame"; di detto adempimento dovrà dar conto alla U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- i lotti di campionamento proposti da 6000 tonnellate, per maggiore salvaguardia, saranno ridotti a 3000 tonnellate per il primo anno; negli anni successivi, valutate le caratteristiche del prodotto in uscita, potranno essere ricondotti alle 6000 tonnellate. I campioni e le certificazioni dovranno essere conservati per 5 anni; deve essere assicurata la rappresentatività del campione esaminato del prodotto ottenuto in relazione al lotto considerato: per ciascun lotto la cessazione della qualifica di rifiuto avverrà al momento della emissione della dichiarazione di conformità.

2, **AUTORIZZARE** altresì i seguenti codici CER, per i quali il processo di recupero è già previsto nelle norme tecniche di cui al DM 05/02/98 (Allegato 1, Suballegato1, punto 6.1, con quantità massime pari a 60.000 t/a, ai cui criteri comunque si rimanda, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art. 184-ter, comma 3, lettere a,b,c), le operazioni e le quantità ad essi connesse così come da quadro sinottico che segue:

a) RIFIUTI NON PERICOLOSI – quantitativi massimi stoccabili (R13) in ogni momento, fermo restando la capacità massima annuale di 2.650,00 T.

Codice CER rifiuto in ingresso	Descrizione rifiuto	Superfici utilizzate (mq)	Volume Stoccabile in ogni momento (mc)	Quantità stoccabile in ogni momento (ton)
02 01 04	Rifiuti plastici (esclusi gli imballaggi)	960	2.880,00	1.300,00
15 01 02	Imballaggi in plastica			
19 12 04	Plastica e gomma			
TOTALE		960 mq.	2.880,00 mc.	1.300,00 ton

b) RIFIUTI non PERICOLOSI – RIEPILOGO QUANTITATIVI GIORNALIERI ED ANNUALI

Codici CER	Descrizione codice	Operazioni di recupero da R1 a R12	Quantità max in t/giorno Trattamento R12-R3	Quantità max in T/anno Trattamento R12-R3
02 01 04	Rifiuti plastici (esclusi gli imballaggi)	R12- R 3	98,00	25.970,00
15 01 02	Imballaggi in plastica			
19 12 04	Plastica e gomma			

TOTALE	98,00 ton/g	25,970,00 ton/anno
---------------	--------------------	---------------------------

- 3. PRESCRIVERE**, per il rispetto dei quantitativi relativi ai rifiuti in ingresso e relativo trattamento, l'utilizzo di apposito software gestionale che assicuri, altresì, la tracciabilità dei rifiuti, nel mentre, per i rifiuti generati dal ciclo produttivo il rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il deposito temporaneo;
- 4. PRECISARE** che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto, comprensivo dell'integrazione e precisazioni richieste nell'iter procedimentale, in esito alle sedute della Conferenza di Servizi del 03/12/2019, 28/01/2020 e 05/03/2020, composto dai seguenti principali elaborati, come prodotti in data 09/07/2020, ad integrazione e sostituzione della documentazione già agli atti, al fine di agevolare una pronta comprensione dei grafici e delle relazioni:
- Relazione tecnica (All. 1);
 - Relazione D.G.R. 223/19 (All. 2);
 - Planimetria acque e relativa copertina (All. 3^a e 3b);
 - Planimetria attività lavorative e relativa copertina (All. 4);
 - Planimetria termocamere e relativa copertina (All. 5a e 5b);
 - Planimetria rifiuti e relativa copertina (All. 6);
 - Manuale operativo (All. 7).
- 5. INGLOBARE**, nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., previo contratto con il gestore della rete, lo scarico delle acque reflue, autorizzate ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto Legislativo per i quantitativi di seguito indicati:

Tipologia di acque scaricate nella fogna mista:	Mc/anno	Punto di scarico
Acque reflue provenienti dai servizi igienici	127,20	S2
Acque meteoriche: prima pioggia	3.000,00	S2
Acque meteoriche: seconda pioggia	6.000,00	S1
Acque reflue provenienti dal ciclo produttivo:	9.540,00	S2
Totale complessivo: (Mc/anno)	18.667,20	

precisando che le acque di processo e quelle meteoriche di prima pioggia vengono conferite previa depurazione mentre quelle dei servizi igienici e di seconda pioggia e pertinenziali direttamente, nella rete fognaria pubblica mista, con recapito finale all'impianto di depurazione di Via Stratola del Comune di Montella, come da parere favorevole dell' E.I.C. Ambito Distrettuale Calore Irpino, su conforme attestazione del Comune di Montella circa l'idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere i reflui in argomento, prevedendo un autocontrollo semestrale per il rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3, all. 5, Parte 3^a del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna scarico in fognatura;

- 6.** è tassativamente vietato lo scarico di:
- a) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - b) benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - c) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, etc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc;
 - e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di

- pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- g) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con temperatura superiore ai 35° C;
- j) sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D.Lgs. 52 del 3/2/1997 e s.m.i.*; di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura o corpo idrico superficiale;

7. FARE OBBLIGO:

- a) per lo scarico delle acque reflue (servizi igienici, acque di prima e seconda pioggia, acque reflue provenienti dal ciclo produttivo, per un totale di mc. 18.667,20 mc/anno) in fognatura mista, di installare il misuratore di portata ai fini della verifica del rispetto delle quantità autorizzate e contrattualizzate con il gestore della rete;
- b) di effettuare l'autocontrollo sugli scarichi procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/05, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Oli minerali, Idrocarburi, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Manganese, saggio di tossicità acuta, **con cadenza semestrale**. Le relative certificazioni analitiche dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in fognatura, vigenti all'atto della campionatura e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". Le certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse in copia al Comune di Montella, all'ARPAC AV ed alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino entro dieci giorni dalla data di certificazione;
- c) di rendere accessibili i pozzetti fiscali agli organi competenti al controllo e all'esecuzione dei campionamenti;
- d) di effettuare autocontrolli fonometrici con cadenza biennale i cui esiti dovranno essere inoltrati all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Avellino; a tale proposito, per le emissioni sonore nell'ambiente debbono essere rispettati i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione acustica comunale e la prima verifica dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- e) di dotarsi di apposito registro per le annotazioni delle eventuali fessurazioni della pavimentazione industriale;

8. PRENDERE ATTO di quanto dichiarato dal tecnico progettista circa le emissioni in atmosfera (polveri) che saranno convogliate e sono riassunte nel quadro di seguito riportato:

- E1: triturazione materiale plastico, lavaggio ed asciugatura materiale triturato, estrusione materiale plastico triturato;
- E2: stoccaggio materiale triturato asciutto, stoccaggio granuli rigenerati.

Parametri e valori		E ₁	E ₂
Emissione	Metodo	Misurato	Misurato
Camino	Altezza dal suolo	10	10
	Altezza dal colmo	> 1	> 1
	Geometria sezione	Circolare	Circolare
	Diametro o lati	0,7	0,4
	Sezione	m ²	0,384

Emissioni	Provenienza		Triturazione materiale plastico, lavaggio ed asciugatura materiale triturato, estrusione materiale plastico triturato			Stoccaggio materiale triturato asciutto, stoccaggio granuli rigenerati			
	Frequenza	n/d	Continua			Continua			
	Durata	h/d	24			24			
	Angolo del flusso	°	Verticale			Verticale			
	Temperatura	°C	110			20			
	Velocità	m/s	6,51			11,90			
	Portata	Nm ³ /h	9.000			5.400			
MTD adottate		Abbattitore ad umido Venturi Scrubber			Filtri a maniche in tessuto				
Piano Qualità Aria		IT0603			IT0603				
Inquinanti		Clas se	Conc.ne	Fl. massa	F. emiss.	Clas se	Conc.ne	Fl. massa	F. emiss.
			(mg/Nm ³)	(kg/h)	(g/m ²)		(mg/Nm ³)	(kg/h)	(g/m ²)
POLVERI			25	0,225			25	0,135	
COV			-	-			50	0,27	

Limiti normativi		
Inquinanti	D.Lgs. 152/06	D.G.R.C. 4102/92
	mg/Nmc	mg/Nmc
Polveri	50-150	25
COV	150	-

Per le emissioni diffuse (area transito mezzi e carico-scarico) si fa riferimento alla tabella che segue:

Parametri e valori		D1(DIFFUSA)	
		Stima	
Provenienza		Transito veicoli aziendali e carico/scarico materiale	
Frequenza	n/d	n/d	
Durata	n/d	n/d	
MTD adottate		Nebulizzazione ad acqua – Mezzi coperti con teli	
Piano qualità dell-aria		IT0606	
Inquinante		Concentrazione	FL massico
		(mg/Nmc)	(g/h)
POLVERI		20	2,0

A tale proposito si prescrive:

- di effettuare una misurazione delle emissioni aerodisperse, con annotazione nell'apposito registro debitamente vidimato, nelle zone contraddistinte da "E1" e "E2" e "D1" entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento e successivamente con cadenza annuale, trasmettere le risultanze analitiche all' Arpac Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed a questa U.O.D. entro dieci giorni dalle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dell'emissione stimata, valutata ed approvata in sede di Conferenza di Servizi;
- di applicare le migliori tecniche disponibili ai sensi della DGR 243/2015 per l'abbattimento delle emissioni polverulenti;

9. PRESCRIVERE alla ditta Europlast snc:

- a) di comunicare alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati l'inizio lavori relativo alla realizzazione della recinzione a protezione delle aree verdi adiacenti ai piazzali, con annesso cordolo, come da prescrizione ARPAC, nonché agli adeguamenti di cui alla D.G.R. n. 223/2019 e la conclusione degli stessi, nei termini prescritti da detta D.G.R., in uno a perizia asseverata attestante la corretta esecuzione degli stessi e la conformità al progetto approvato;
 - b) di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio" di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e dell'art. 4, comma 7, del DM 7/8/2012, dandone contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;. di garantire idonea protezione dagli agenti atmosferici alla materiale stoccato presso l'impianto ai fini del successivo trattamento o reimpiego;
 - c) di non occupare le aree destinate alla movimentazione dei mezzi e al transito delle persone e di garantire sempre, nel corso della gestione dell'impianto, il rispetto della destinazione delle varie aree come previsto dall'ultimo lay-out;
 - d) di garantire il rispetto di ogni norma vigente circa la prevenzione degli incendi;
 - e) di recapitare le acque reflue di prima pioggia di dilavamento del piazzale e quelle di processo, previa depurazione in fognatura tramite il punto di scarico S2, le acque di seconda pioggia e pertinenziali in fognatura tramite il punto di scarico S1, **in ogni caso nel rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs. 152/06 e.s.m.i., parte 3^A, Tab. 3, All. 5, Colonna scarico in fognatura;**
 - f) di comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa degli scarichi nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - g) di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue;
 - h) di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione del sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - i) di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
10. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie, ivi compresa la disciplina di cui al D.P.R. 151/2011 in materia di antincendio;
11. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione di rinnovo all'esercizio, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ## 12. DARE ATTO che:
- i Sig.ri Gerardo e Gennaro Pistone, nella qualità di Legali rappresentanti dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Montella (AV), alla PIP, località Baruso, sono responsabili di quanto dichiarato nella documentazione allegata alle istanze e successivamente integrate;
 - ogni eventuale modifica (denominazione, sede legale, nomina di nuovo responsabile tecnico dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;
13. **FAR PRESENTE** che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
14. **FAR PRESENTE**, inoltre, che la presente Autorizzazione sarà nulla qualora la richiesta di comunicazione antimafia dovesse avere esito positivo.
15. **NOTIFICARE** il presente atto alla ditta Europlast snc, in Montella (AV), alla località Baruso;

16. **COMUNICARE** ad ISPRA, il presente provvedimento autorizzatorio entro dieci giorni dalla sua notifica alla ditta Europlast snc, in applicazione dell'art. 184- ter, comma 3*-bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo le modalità dallo stesso Ente indicate;
17. **TRASMETTERNE** copia del presente provvedimento al Comune di Montella, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all' A.S.L AV, all'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino, all'Albo Gestori Ambientali, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali;
18. **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

Dott. Antonello Barretta